

Avvocato Adriana Cioffi

Via Del Carmine, 17 - Montecorvino Rovella (SA)

Tel:3387939324 email: studio.legalecc@libero.it

avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it

ILL.MO TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ARTICOLO 700 C.P.C., CON RICHIESTA DI TRATTAZIONE DA REMOTO E OVE NECESSARIO NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C..

Nell'interesse del sig. Arcucci Giuseppe, nato a Salerno il 9.07.1995 (SA) e residente in Castel San Giorgio (SA), alla via Europa, C.F.:RCCGPP95L09H703R, rappresentato e difeso in virtù di mandato agli atti dall' avvocato Adriana Cioffi, CFFDRN74H47H703H, presso il cui studio in Montecorvino Rovella (SA) alla via Del Carmine, 17 - 84096 elettivamente domicilia e unitamente alla quale chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente causa vengano inviati e fatti ricevere al seguente indirizzo pec . avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it o al numro di fax 089867283

CONTRO

1. **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in p. del Ministro p.t. con sede in Roma al viale Trastevere 76/A,



2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in p. del l. rappr. Con sede in via Sormano, 12, Savona;
3. **AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA**, in p. del l. rappr. Con sede in Savona alla via Sormano, 12 ,

tutti elettivamente domiciliati ex lege presso la competente Avvocatura Distrettuale di Stato che li rappresenta e difende.

OGGETTO: RETTIFICA PUNTEGGIO CON ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI PUNTI 12 PARI AD UN' ANNUALITA' e RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

FATTI DI CAUSA

Chi ricorre è inserito nelle GPS II fascia - Ufficio scolastico Territoriale per la Provincia di Savona (di qui la competenza dell' intestato Tribunale) - classe di concorso B024 E ADSS (sostegno scuole superiori di II grado GPS incrociate) ;

che, come risulta dall'allegata documentazione, presentava regolare domanda nei termini per l'inserimento /aggiornamento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze per il personale docente (nelle quali il ricorrente rientra) e il personale educativo;

che all'atto della pubblicazione della graduatoria l'odierno ricorrente (posizione 3947 classe di concorso B024 – Laboratorio di Scienze e tecnologie



Nautiche) apprendeva con amara sorpresa che glie era stato attribuito il punteggio totale di 28 punti in luogo dei 40 punti spettanti.

Non era stato attribuito all'odierno ricorrente il punteggio di 12 punti pari al servizio prestato per un anno scolastico, ossia per avere svolto la supplenza fino al 31 agosto .

Che l'odierno ricorrente proponeva regolare reclamo agli atti, tramite il sottoscritto avvocato;

seguiva un ulteriore reclamo, esperimento del tentativo di conciliazione. Il tutto senza nessun riscontro;

Con la speranza di risolvere la questione bonariamente , l'odierno ricorrente non otteneva nessun incarico di supplenza per l' anno scolastico 2022/23;

Orbene, la condotta dell'Amministrazione lascia perplessi non solo per non avere riscontrato mai le missive del ricorrente, in modo da risolvere bonariamente la vertenza, evitando di fare affrontare un giudizio allo stesso ricorrente, ma anche per avere continuato con l'inerzia a provocare danni al docente il quale non ha ottenuto alcun incarico per l'anno scolastico in questione (come risulta dall'autocertificazione in atti). Ovviamente, come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudice, la decurtazione di 12 punti nell'attribuzione del punteggio totale non sono pochi e hanno comportato la circostanza che il ricorrente non sia stato chiamato per incarichi di supplenze nella Provincia prescelta- incarichi di supplenza che fino a fine anno 2023 poteva ottenere, ma così non è stato.

La condotta della P.A. è illegittima per i seguenti motivi di



DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ABUSO DI POTERE – INERZIA DELLA P.A.

Dalla documentazione agli atti si evince una prima domanda del ricorrente per l' inserimento nelle GPS in data 4.8.2020, ove non sussistono servizi prestati;

invero, nella domanda del 17:05.2022, l' odierno ricorrente all' atto della compilazione inseriva correttamente i servizi svolti per avere ottenuto negli anni scolastici precedenti contratti di supplenze presso l' istituto Ferraris - Pancaldo di Savona.

Debitamente specificando al riguardo che l' odierno ricorrente aveva stipulato nell' anno scolastico 200/21 dal 4 novembre 2020 al 31 agosto 2021 contratto di supplenza per un totale di giorni 301; poi nell' anno scolastico dal 06.09 2021 al 31.05 .2022 otteneva incarico di supplenza per un totale di giorni di servizio pari a 268.

Quindi, il docente Arcucci prestava servizio rispettivamente per giorni 301 (2020/21) e 268 (202/22), maturando i 12 punti per annualità.

Com' è noto, per ottenere il punteggio massimo corrispondente a 12 punti sarà necessario aver svolto almeno 166 giorni di servizio anche non continuativi oppure, in alternativa aver prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali a prescindere dal fatto che si siano raggiunti o meno i 166 giorni di servizio.



L' odierno ricorrente aveva maturato tale punteggio (12 punti) per annualità (2020/21 – 2021/22) correttamente come altrettanto correttamente aveva inserito i servizi prestati nella domanda.

E' incontrovertibile l'errore commesso dalla P.A. risultante dalla graduatoria agli atti ove il punteggio totale del docente Arcucci è solo di 28 punti in luogo dei 40 spettanti. Al ricorrente veniva riconosciuto il punteggio di 12 punti pari ad un' annualità per il servizio prestato e non le due annualità di servizio prestato. Mancano 12 punti!

Ed è “ bizzarro” che per una questione così palesemente fondata, come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudicante, bisogna ricorrere al Magistrato per ottenere giustizia.

Posto tutto quanto sopra, sull' istanza cautelare si osserva quanto segue.

Il fumus emerge dai fatti in narrativa.

Il periculum in mora è attuale e concreto oltre che imminente, grave ed irreperabile.

Ciò in quanto dalla condotta della P.A. deriva non poco danno al ricorrente che già per l' anno scolastico 2022/23 non ha lavorato, sperando fino all' ultimo (cessazione delle attività 10 giugno u.s.) di lavorare ed invece nulla , subendo un danno di non poco conto. Al fine che non continui il danno provocato, che non si protragga la situazione illegittima, che il ricorrente non ottenga nessun incarico neanche con l'inizio delle attività didattiche il prossimo settembre è necessario ricorrere all' Ill.mo Magistrato e ottenere una pronuncia cautelare al fine di assicurare gli effetti che con i tempi di un



giudizio ordinario sarebbero compromessi (un giudizio ordinario non si concluderebbe per settembre 2023). E' noto che la tutela cautelare serve anche a questo, ossia ad assicurare gli effetti che con una pronuncia ordinaria, per i tempi, sarebbero compromessi, protraendosi la situazione di illegittimità e di danno per il ricorrente. Si precisa che ad agosto ci sarà l' aggiornamento e il ricorrente risulterebbe penalizzato, da qui la tutela cautelare invocata.

In via istruttoria

Si chiede di acquisire le nomine per la classe di concorso del ricorrente (B024) al fine di verificare se candidati con punteggio inferiore a quello del ricorrente abbiano ottenuto incarichi. Se fosse così, come si crede, al ricorrente andrebbero riconosciuti anche i relativi punteggi e emolumenti economici . Ciò in quanto il non ottenere incarichi di supplenze è imputabile solo ed esclusivamente alla condotta dell' Amministrazione. Si precisa che per l' anno 2022/23 il ricorrente godeva anche di precedenza ex legge 104, come dichiarato in domanda.

Alla luce di tutto quanto suesposto, piaccia all'ill.mo Giudice, esperiti gli adempimenti di rito,

accogliere le seguenti **conclusioni**:

In via Cautelare, adottare ogni provvedimento opportuno per la tutela delle ragioni del ricorrente;



Nel merito,

accogliere la domanda, rettificando il punteggio del ricorrente da 28 punti a 40 punti con rettifica della corrispondente posizione;

per l' effetto, ove risultasse dalla causa , riconoscere al ricorrente il punteggio di 12 punti per la supplenza non avuta stante l' illegittimità della condotta della P.A. con le relative spettanze economiche (percezione di stipendi per la durata della supplenza);

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.

Istanza di notifica ai controinteressati.

Se l' ill.mo giudicante dovesse ritenerlo necessario si chiede l' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle GPS II fascia per la classe di concorso del ricorrente B024 tramite notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito del Ministero,

visto il considerevole numero di contro interessati che non consente altra forma di notifica se non quella richiesta e se l' Ill.mo Giudicante dovesse ritenerla necessaria ai fini di un corretto contraddittorio.

ISTANZA DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN MODALITÀ DA REMOTO

Il sottoscritto avvocato chiede che la causa venga trattata in modalità da remoto o con trattazione scritta, sussistendo i requisiti di legge per tale istanza , come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudice, attesa anche la



distanza geografica di residenza del difensore (foro di Salerno) e ricorrente (Provincia Salerno).

Si allegano:

diffida ;

domanda del 04.08.2020;

domanda del 17.05.2022;

informatizzazione del 9.08.2022;

stralcio graduatoria GPS B024;

n.2 contratti di supplenze svolte per l' anno 2020/21 e 2021/22 presso Istituto Ferraris Pancaldo di Savona;

autocertificazione stato disoccupazione ricorrente.

Il valore del presente giudizio è indeterminato ed è soggetto alla relativa imposta ai fini della legge sul C.U.

Savona, 22.06.2023

Avvocato Adriana Cioffi

